

(N. 964)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1950

Aumento del contributo annuo dello Stato
a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ONOREVOLI SENATORI. — Il contributo ordinario di lire 30 milioni annue, stabilito a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei a carico del bilancio dello Stato dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, è diventato del tutto inadeguato alle esigenze di quel Sodalizio, tanto da non lasciare ormai più alcun margine per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento delle attività culturali e scientifiche attribuite all'Ente dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363.

Tale contributo, infatti, è oggi interamente assorbito dalle spese relative al personale amministrativo di cui l'Accademia ha bisogno per il suo funzionamento interno.

Questa situazione ha già costretto l'Ente a rinunciare a parte delle attività di studio previste dai suoi fini istituzionali.

Se si prolungherà ancora senza porvi rimedio,

l'Accademia si troverà ben presto nella dolorosa necessità di interrompere le sue pubblicazioni periodiche, con conseguenti incalcolabili ripercussioni sia nel campo nazionale, sia all'estero, dove essa ha sempre goduto e tuttora gode di notevole prestigio in vasti ambienti culturali.

Riparare alla crisi finanziaria che sovrasta l'Accademia dei Lincei è pertanto una esigenza viva e imprescindibile, che tocca gli interessi stessi dello Stato, il quale non può rimanere estraneo alle vicende e ai problemi del massimo organismo culturale della Nazione.

A questo scopo si rende indispensabile un aumento della dotazione da 30 milioni a 55 milioni annui, che è la cifra minima per assicurare all'Ente la continuazione delle sue attività.

A ciò viene provveduto con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è elevato da lire 30 milioni a 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio 1949-50, derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente, verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.